

# IVA – trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere

# Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

## Articolo 1 - Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati

«.....»

*3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. »*

# Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

## Articolo 1 - Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati

«.....

3-bis. ***I soggetti passivi di cui al comma 3*** trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. »

# Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Testo in vigore dal 19 dicembre 2018)

## Articolo 1 - Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati

«.....

*3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.»*


# Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Testo in vigore dal 19 dicembre 2018)

## Articolo 1 - Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati

«.....

3. ~~Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.»~~

## Soggetti obbligati ad emettere l'esterometro



In base al combinato disposto dei commi 3 e 3-*bis* dell'art. 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015, che i soggetti passivi d'imposta stabiliti in Italia sono tenuti ad emettere fattura elettronica per le operazioni rese o ricevute che hanno come controparte soggetti residenti stabiliti in Italia.

I medesimi soggetti, mediante l'esterometro, devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni che hanno, come controparti, soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

I soggetti non stabiliti possono essere sia comunitari che extracomunitari:

- soggetti direttamente identificati in Italia a norma dell'art. 35-*ter* del D.P.R. n. 633;
- soggetti non residenti che hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia a norma dell'art. 17 del D.P.R. n. 633;
- soggetti esteri privi di partita IVA.

Dal combinato disposto che il comma 3-*bis* dell'art. 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015 ai soggetti di cui al precedente comma 3 deriva che i soggetti esonerati dall'obbligo di emissione delle fatture elettroniche, individuati dal comma 3, sono da ritenersi esonerati anche dalla trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui al successivo comma 3-*bis*.

Pertanto, sono esonerati dall'obbligo dell'esterometro i soggetti IVA con ridotto volume d'affari, e cioè quelli che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011<sup>17</sup> e quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014<sup>18</sup>.

Sono inoltre esclusi le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 398 del 1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori a 65 mila euro nell'esercizio di attività commerciali, se assicurano che la fattura venga emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.

Infine, sono esonerati per il periodo d'imposta 2019 a seguito di un ulteriore emendamento al decreto-legge n. 119 del 2018 – gli operatori sanitari le cui fatture devono essere inviate al sistema Tessera Sanitaria.



Soggetti passivi stabiliti in Italia che non rientrano nelle seguenti categorie

- 1) CONTRIBUENTI MINIMI cd. «Regime di Vantaggio» Art. 27, co. 1 e 2 D.L. 6.7.2011, n. 98 convertito nella Legge 15.7.2011, n. 111
- 2) CONTRIBUENTI FORFETTARI Art. 1, co. da 54 a 89, Legge 23.12.2014, n. 190
- 3) ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE artt. 1 e 2 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398 in regime forfettario con ricavi fino a 65.000 euro obbligati alla emissione trasmissione della fattura elettronica
- 4) OPERATORI SANITARI che sono oggetto di trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria cd sistema T.S



Devono emettere la fattura elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi realizzate nei confronti di soggetti passivi stabiliti o privati residenti, salvo il caso in cui non siano tenuti ad emettere la fattura (ad es. operatori agricoli di cui all'art. 34 c. 6 DPR 633 del 1972 e operazioni in regime di monofase)



Non devono emettere la fattura elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi realizzate nei confronti di soggetti passivi stabiliti o privati residenti, ma devono compilare l'esterometro

# Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

## Articolo 1 - Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati

«.....»

*3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. »*

Il comma 3-*bis* dell'art. 1 D.Lgs n. 127 del 2015 dispone che non sussiste l'obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere per le quali è stata emessa una bolletta doganale e per quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Il regolamento del 30 aprile 2018, all'art. 9.2, prevede che la trasmissione dei dati delle anzidette operazioni è, comunque, facoltativa.

In base al disposto dell'art. 9.4 del provvedimento del 30 aprile 2018, in caso di emissione di fatture elettroniche nei confronti di soggetti non stabiliti, l'obbligo di trasmissione di cui si tratta può essere assolto trasmettendo telematicamente all'Agenzia delle entrate l'intera fattura emessa, o l'intero lotto di fatture, compilando solamente il campo «Codice destinatario» con un codice convenzionale composto da sette «X», come indicato nelle specifiche tecniche allegate al medesimo provvedimento. Questa possibilità attualmente è consentita soltanto per le fatture attive

In correlazione con la previsione del nuovo obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, che possono assumere anche la natura di operazioni intracomunitarie, non è stata prevista l'eliminazione dell'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle dogane degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e di servizi, sia resi che ricevuti.



Gli elenchi dovranno, dunque, continuare ad essere trasmessi con le modalità ed i contenuti finora stabiliti

# Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

## Articolo 1 - Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati

«.....»

*3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. **La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. »***



L'art. 9.3 del regolamento del 30 aprile 2018 identifica la data di ricezione con la data di registrazione dell'operazione, nel registro di cui all'art. 25 del DPR n. 633 del 1972

Al par. 3 delle specifiche tecniche allegate provvedimento del 30 aprile 2018, i dati delle fatture relativi ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia, da trasmettere all'Agenzia delle entrate, devono essere rappresentati in formato strutturato XML (eXtensible Markup Language), lo stesso utilizzato per le fatture elettroniche, secondo lo schema e le regole riportate nell'allegato del provvedimento stesso.

Per l'accettazione del file XML da parte del sistema dell'Agenzia delle entrate predisposto per la ricezione dei file (Sistema Ricevente), il responsabile della trasmissione (il soggetto obbligato o un suo delegato) deve apporvi una firma elettronica (qualificata o basata su certificati dell'Agenzia delle entrate) oppure, solo in caso di invio del file tramite upload sull'interfaccia web del servizio "Fatture e Corrispettivi", il sigillo elettronico dell'Agenzia delle entrate

A norma dell'art. 9.1 del provvedimento del 30 aprile 2018, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri, gli operatori stabiliti nel territorio dello Stato devono trasmettere le informazioni riguardanti:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l'operazione;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l'aliquota IVA applicata e l'imposta, ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

Si tratta degli stessi elementi già richiesti per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 (c.d. nuovo spesometro)




Le regole per la predisposizione del file XML dei dati delle operazioni transfrontaliere sono stabilite al par. 4 delle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 30 aprile 2018.

Ai sensi del nuovo comma 2 *quater* dell'art. 11 del decreto legislativo 471 del 18 dicembre 1997, per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1000 euro per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Non si applica il cumulo giuridico di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997.



# Cessioni e acquisti B2B in ambito UE

**Il domanda**  
Il soggetto passivo stabilito quale operazione pone in essere?

## Cessione INTRAUE

**Il domanda**  
Il cedente intende emettere fattura in formato elettronico o in formato cartaceo?

**Il cedente intende emettere la fattura in formato elettronico**

Il soggetto passivo stabilito deve:

- predisporre la fattura indicando nel codice destinatario sette X («XXXXXXX»)
- inviare allo SdI la fattura in formato elettronico entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione
- provvedere alla annotazione della fattura nel registro delle fatture emesse entro lo stesso termine di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione.
- compilare il modello Intra 1 bis
- inviare al cliente copia della fattura in formato cartaceo

Questa procedura evita la compilazione dell'esterometro

**Il cedente intende emettere la fattura in formato cartaceo**

Il soggetto passivo stabilito deve:

- emettere la fattura in formato cartaceo entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione
- provvedere alla sua annotazione della fattura nel registro delle fatture emesse entro lo stesso termine di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione.
- compilare il modello Intra 1 bis
- compilare l'esterometro

## Acquisto INTRAUE

**Il domanda**  
Il cessionario a seguito della fattura ricevuta in formato cartaceo intende assolvere l'imposta mediante la predisposizione di un documento elettronico da inviare allo SdI?

**Il cessionario intende predisporre un documento integrativo in formato elettronico da inviare allo SdI**

Il soggetto passivo stabilito deve:

- attendere la fattura cartacea emessa dal cedente UE
- predisporre un documento elettronico sulla base dei dati contenuti nella fattura ricevuta, indicando i propri dati IVA sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente, entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura
- inviare allo SdI il documento in formato elettronico entro lo stesso termine.
- provvedere alla annotazione della fattura entro lo stesso termine, ma con riferimento al mese di ricezione nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti entro il termine per esercitare il diritto alla detrazione
- compilare il modello Intra 2 bis
- compilare l'esterometro

**Il cessionario intende integrare ed annotare la fattura ricevuta in formato cartaceo**

Il soggetto passivo stabilito deve:

- attendere la fattura cartacea emessa dal cedente UE
- integrare la fattura ovvero emettere un nuovo documento (in formato cartaceo) collegato ad essa entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura
- provvedere entro lo stesso termine, con riferimento al mese di ricezione, alla sua annotazione nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti entro il termine per esercitare il diritto alla detrazione
- compilare il modello Intra 2 bis
- compilare l'esterometro

# Cessioni e acquisti

## B2B ITA - RSM

**Il domanda**  
Il soggetto passivo stabilito quale operazione pone in essere?

**Cessione  
ITA - RSM**

**Il domanda**  
Il cedente intende emettere fattura in formato elettronico o in formato cartaceo?

**Il cedente intende emettere la fattura in formato elettronico**

Il soggetto passivo stabilito deve:

- predisporre la fattura indicando e nel codice destinatario sette X («XXXXXXX»)
- inviare allo SdI la fattura in formato elettronico entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione
- provvedere alla sua annotazione nel registro delle fatture emesse entro lo stesso termine di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione.
- compilare il modello Intra 1 bis se effettua anche cessioni intracomunitarie
- inviare al cliente fattura in formato cartaceo così come disposto dal DM 24.12.93

Questa procedura evita la compilazione dell'esterometro

**Il cedente intende emettere la fattura in formato cartaceo**

Il soggetto passivo stabilito deve:

- emettere la fattura in formato cartaceo entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione così come disposto dal DM 24.12.93
- provvedere alla sua annotazione nel registro delle fatture emesse entro lo stesso termine di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione.
- compilare il modello Intra 1 bis se effettua anche cessioni intracomunitarie
- compilare l'esterometro

**Acquisto  
RSM - ITA**

**Il domanda**  
Il cessionario a seguito della fattura ricevuta in formato cartaceo senza IVA esposta intende assolvere l'imposta mediante la predisposizione di un documento elettronico da inviare allo SdI?

**Il cessionario intende predisporre un documento integrativo in formato elettronico da inviare allo SdI**

Il soggetto passivo stabilito deve:

- attendere la fattura cartacea emessa dal cedente RSM così come disposto dal DM 24.12.93
- predisporre un documento elettronico sulla base dei dati contenuti nella fattura ricevuta, indicando i propri dati IVA sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario committente
- inviare allo SdI il documento in formato elettronico entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura
- provvedere entro lo stesso termine, con riferimento al mese di ricezione, alla sua annotazione nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti entro il termine per esercitare il diritto alla detrazione
- compilare l'esterometro

**Il cessionario intende integrare ed annotare la fattura ricevuta in formato cartaceo**

Il soggetto passivo stabilito deve:

- attendere la fattura cartacea emessa dal cedente RSM così come disposto dal DM 24.12.93
- integrare la fattura ovvero emettere un nuovo documento (in formato cartaceo) collegato ad essa entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura
- provvedere entro lo stesso termine, con riferimento al mese di ricezione, alla sua annotazione nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti entro il termine per esercitare il diritto alla detrazione
- compilare l'esterometro

# Prestazioni in ambito UE di servizi resi e ricevuti B2B di cui all'art 7 ter DPR 633/72

**I domanda**  
In quale delle  
seguenti situazioni  
è realizzata la  
prestazione di cui  
all'art. 7 ter del  
DPR n 633 del  
1972?

**Prestatore IT  
Committente UE**

**Il domanda**  
Il prestatore  
intende emettere  
la fattura in  
formato  
cartaceo o in  
formato  
elettronico?

**Il prestatore  
intende emettere  
la fattura in  
formato cartaceo**

**Il prestatore  
intende emettere  
la fattura in  
formato  
elettronico**

Il soggetto passivo stabilito deve:

- emettere la fattura in formato cartaceo entro il 15 del mese successivo all'effettuazione della prestazione
- annotare la fattura nel registro delle fatture emesse entro lo stesso termine di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione.
- compilare il modello Intra 1 quater
- compilare l'esterometro

Il soggetto passivo stabilito deve:

- predisporre la fattura indicando nel codice destinatario sette X («XXXXXXX»)
  - inviare allo SdI la fattura in formato elettronico entro il 15 del mese successivo all'effettuazione della prestazione
  - inviare una fattura cartacea al cliente
  - annotare la fattura nel registro delle fatture emesse entro lo stesso termine di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione.
  - compilare il modello Intra 1 quater
- Non deve compilare l'esterometro

**Prestatore UE  
committente IT**

**Il domanda**  
Il committente  
intende assolvere  
l'imposta  
utilizzando la  
fattura cartacea  
ricevuta ovvero  
intende emettere  
un documento  
elettronico?

**Il committente  
intende  
assolvere  
l'imposta  
utilizzando la  
fattura cartacea  
ricevuta**

**Il committente  
intende assolvere  
l'imposta  
emettendo un  
documento  
elettronico sulla  
base della fattura  
ricevuta**

Il soggetto passivo stabilito deve:

- attendere la fattura cartacea emessa dal prestatore UE
- entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura integrarla ovvero emettere un nuovo documento collegato alla fattura ricevuta
- provvedere alla annotazione della fattura entro lo stesso termine, ma con riferimento al mese di ricezione nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti entro il termine per esercitare il diritto alla detrazione
- compilare il modello Intra 2 quater
- compilare l'esterometro

Il soggetto passivo stabilito deve:

- attendere la fattura cartacea emessa dal prestatore UE
- predisporre sulla base dei dati contenuti nella fattura ricevuta indicando l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente
- inviare allo SdI il documento elettronico predisposto entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura
  - provvedere alla annotazione della fattura entro lo stesso termine, ma con riferimento al mese di ricezione nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti entro il termine per esercitare il diritto alla detrazione
- compilare il modello Intra 2 quater
- compilare l'esterometro

# Prestazioni di servizi in ambito extra UE resi e ricevuti B2B di cui all'art 7 ter DPR n. 633/72

**I domanda**  
In quale delle seguenti situazioni è realizzata la prestazione di cui all'art. 7 ter del DPR n 633 del 1972?

**Prestatore IT  
committente extraUE**

**Il domanda**  
Il prestatore intende emettere la fattura in formato cartaceo o in formato elettronico?

**Il prestatore  
intende emettere  
la fattura in  
formato cartaceo**

- Il soggetto passivo stabilito deve:
- emettere la fattura in formato cartaceo entro il 15 del mese successivo all'effettuazione della prestazione
  - annotare la fattura nel registro delle fatture emesse entro lo stesso termine di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione.
  - compilare l'esterometro

**Il prestatore  
intende emettere  
la fattura in  
formato  
elettronico**

- Il soggetto passivo stabilito deve:
- predisporre la fattura indicando nel codice destinatario sette X («XXXXXXX»)
  - inviare allo SdI la fattura in formato elettronico entro il 15 del mese successivo all'effettuazione della prestazione
  - annotare la fattura nel registro delle fatture emesse entro lo stesso termine di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione.
- Non compilare l'esterometro

**Prestatore extraUE  
committente IT**

**Il domanda**  
Il committente intende assolvere l'imposta emettendo autofattura cartacea ovvero intende emettere un documento elettronico ?

**Il committente  
intende emettere  
autofattura  
cartacea**

- Il soggetto passivo stabilito deve:
- predisporre l'autofattura cartacea
  - provvedere alla annotazione della fattura entro lo stesso termine, ma con riferimento al mese di ricezione nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti entro il termine per esercitare il diritto alla detrazione
  - compilare l'esterometro

**Il committente  
intende emettere  
un documento  
elettronico**

- Il soggetto passivo stabilito deve:
- predisporre un documento elettronico indicando l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente
  - inviare allo SdI entro il 15 del mese successivo all'effettuazione della prestazione il documento elettronico predisposto
  - provvedere alla annotazione della fattura entro lo stesso termine, ma con riferimento al mese di ricezione nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti entro il termine per esercitare il diritto alla detrazione
  - compilare l'esterometro

# Esportazioni e importazioni

**I domanda**  
Il soggetto passivo stabilito quale operazione pone in essere?

**Esportazione**

**Il domanda**  
Il cedente effettua una cessione all'esportazione in favore di un soggetto passivo non stabilito o in favore di un soggetto passivo stabilito?

**Soggetto passivo non stabilito**

**Il domanda**  
Il cedente intende emettere una fattura in formato elettronico?

**Si intende emettere la fattura in formato elettronico**

**No intende emettere solo la fattura in formato cartacea**

**Il soggetto passivo stabilito deve:**

- predisporre la fattura elettronica indicando nel codice destinatario sette X («XXXXXXX»)
- inviare allo Sdl la fattura in formato elettronico
- provvedere alla sua annotazione nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, ma con riferimento al mese di effettuazione.
- presentare in dogana la fattura in formato cartaceo

**Il soggetto passivo stabilito deve:**

- emettere la fattura in formato cartaceo
- provvedere alla sua annotazione nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, ma con riferimento al mese di effettuazione.
- presentare in dogana la fattura in formato cartaceo

**Soggetto passivo stabilito**

**Il soggetto passivo stabilito deve:**

- inviare allo Sdl la fattura in formato elettronico
- provvedere alla sua annotazione nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, ma con riferimento al mese di effettuazione.
- presentare in dogana la fattura in formato cartaceo

**Importazione**

**Il soggetto passivo stabilito ricevuta la bolletta doganale deve:**

- provvedere alla sua annotazione nel registro degli acquisti